



22990/17

- 2 OTT. 2017

SENTE REGISTRAZIONE - SENTE PULLI - SENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 20190/2012

- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Presidente - Cron. 22990
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere - Rep.
- Dott. ROBERTO RIVERSO - Rel. Consigliere - Ud. 17/05/2017
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - CC
- Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20190-2012 proposto da:

(omissis) C.F. (omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) , domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (omissis) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore in proprio e quale mandatario della (omissis) S.P.A. -

(omissis)

2017

2248

C.F. (omissis) in persona del legale rappresentante
pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CESARE BECCARIA 29 presso l'Avvocatura Centrale
dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati
(omissis) , (omissis) , (omissis) ,
giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 593/2012 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 14/06/2012 R.G.N. 784/09.



RITENUTO

che (omissis) proponeva opposizione alla cartella esattoriale con la quale l'INPS le richiedeva il pagamento dei contributi per l'iscrizione alla gestione commercianti, in quanto socia ed amministratrice della (omissis) srl, società esercente il commercio per corrispondenza di piccoli strumenti ed accessori ottici ;

che accolta l'opposizione e proposto appello dall'INPS, la Corte d'Appello di Firenze (sentenza 14.6.2012) accoglieva parzialmente l'impugnazione rilevando che dall'istruttoria era emerso che, benchè la (omissis) srl avesse dato incarico ad altra società ((omissis) sas) di curare i rapporti con i clienti italiani, doveva ritenersi che (omissis) , che trascorrevva nel nostro Paese alcuni mesi all'anno, fungesse da elemento di raccordo tra società produttrice giapponese e società incaricata della commercializzazione; il che integrava gli estremi dell'art. 1, lett. a-b della l. 1397/60, come modificato dall'art.1, comma 203 l. 662/96, per la sua iscrizione alla gestione commercianti;

che propone ricorso per cassazione (omissis) con due motivi, illustrati da memoria, deducendo: 1) che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti scatti in base alla legge solo ove sussistano congiuntamente i quattro requisiti previsti dall'art. 1 suddetto; 2) la mancanza di prova, il cui onere incombeva sull'INPS, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge;

che l'INPS resiste con controricorso;

CONSIDERATO

che preliminarmente va disattesa l'eccezione di giudicato esterno sollevata con la memoria ex art. 378 c.p.c. in relazione al passaggio in giudicato della sentenze nn. 70/2013 e 167/2015 della Corte d'Appello di Firenze, rese tra le stesse parti, le quali, diversamente da quella oggetto di ricorso, hanno affermato la mancanza dei presupposti per l'iscrizione di (omissis) alla gestione commercianti, atteso che, per verso, non risulta trattarsi di periodi contributivi coincidenti e venendo in considerazione, per altro verso, presupposti di fatto (come l'abitudine e la prevalenza del lavoro, necessari ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti) aventi

caratteristiche di durata (come tali variabili da un periodo ad un altro) e non suscettibili pertanto di essere coperti da giudicato esterno (Cass. SU 13916/2006);

che il ricorso è fondato nel merito, in relazione ai motivi che investono l'inesistenza, sia in fatto che in diritto, dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti, atteso che, come questa Corte ha reiteratamente affermato (per tutte, Sez. Unite sentenza n. 17076/2011) in relazione alla medesima fattispecie - ammessa la possibile coesistenza e la legittimità della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio amministratore di srl svolgente attività commerciale, anche in virtù della norma di interpretazione autentica dell'art.1 comma 208 della l.662/1996, dettata con l'art. 12, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 - occorre nondimeno che ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti si accerti la compiuta esistenza dei requisiti dettati dall'art.1 della legge l. 1397/60, come modificato dall'art.1, comma 203 l. 662/96, ed in particolare che il socio partecipi "*personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza*" (requisito previsto alla lett. c) ;

che allo scopo non è sufficiente l'esercizio di un'attività di amministrazione e nemmeno di una attività sporadica, essendo invece necessaria una partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, alla stessa attività operativa aziendale, nel suo momento esecutivo; sia pure intesa in senso relativo e soggettivo, ossia avuto riguardo alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già in senso comparativo, con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. 5690/2017; Cass. 4440/2017);

che la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi accertamento sul punto muovendo soltanto da presunzioni che si fondono su premesse errate e non esaustive (come la natura giuridica di srl della società o come il ruolo di raccordo svolto dalla ricorrente, che è anche amministratrice della società, con la società italiana che svolgeva l'attività di commercializzazione nel nostro Paese) ai fini dell'integrazione dei presupposti richiesti dalla norma per l'iscrizione del socio di srl alla gestione commercianti;

che la sentenza non si è attenuta quindi ai principi sopra richiamati e deve essere pertanto cassata; e non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa deve essere

decisa nel merito con l'accoglimento dell'opposizione alla cartelle esattoriale promossa a suo tempo da (omissis);

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, anche in relazione ai precedenti gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'opposizione. Condanna l'INPS alla rifusione delle spese dell'intero processo che liquida per il primo grado in € 2500 di cui € 1000 per diritti, per il secondo grado in € 2000 di cui € 900 per diritti; per il giudizio di cassazione in € 3200 di cui € 2000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori.

Roma, così deciso nella adunanza camerale del 17.5.2017

Il Presidente

Dott. Enrico D'Antonio




Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, - 2 OTT. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 02 ottobre 2017

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92